



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario/Direttore Generale - Dott. Antonio Le Donne

Al Sig. Dirigente del Settore Controllo Amministrativo e Giuridico
delle Società partecipate - D.ssa Patrizia Milisenda

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio – Ing. Sergio Marino

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale – Dott. Salvatore Orlando

Al Collegio dei Revisori

Ai Sigg.ri Dirigenti

Oggetto: Corte di cassazione sentenze n. 12421/2021 e n. 12414/2021 - Società *in house* e assunzioni a tempo indeterminato solo con concorso pubblico.

Lo scrivente ritiene necessario segnalare l'orientamento, confermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze indicate in oggetto, in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale o selettiva e per il reclutamento del personale nelle Società *in house*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12414/2021, ha ribadito che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008, il reclutamento del personale delle società *in house* deve avvenire secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001, sicché la violazione di queste disposizioni impedisce, nel caso esaminato, la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Con la sentenza n. 12421/2021, i giudici della Cassazione hanno, inoltre, ribadito che per le società a capitale interamente pubblico, sottoposte ai poteri di indirizzo e controllo degli enti locali, sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di una procedura concorsuale, divieto che vale anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 29/2006, deduce che la previsione dell'obbligo delle procedure di evidenza pubblica, “non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio previsto dall'articolo 97 della Costituzione rispetto a una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata agli enti pubblici in relazione al regime giuridico”.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile